



Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

REGOLAMENTO STUDENTI E ISCRIZIONI

*Proposto dal Consiglio Accademico del 21/01/2026,
approvato dal Comitato Esecutivo del 26/01/2026*

Sommario

Art. 1 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO	2
Art. 2 – ISCRIZIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO	2
Art. 3 – ISCRIZIONE E RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO O DI CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI CERTIFICATE.....	3
Art. 4 – TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRA UNIVERSITÀ	4
Art. 5 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE, RINUNCIA E DECANDENZA	4
Art. 6 – RETTE ED ESENZIONI.....	5
Art. 8 – MANIFESTO DEGLI STUDI.....	6
Art. 9 – DISCIPLINA	6
Art. 10 – FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	7
Art. 11 – RILEVAZIONE DELLA PRESENZA ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE – UTILIZZO FRAUDOLENTO DI QUICK PRESENCES	8
Art. 12 - DIVIETO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE	8
Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI	9
Art. 14 – UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO	10
Art. 15 – NORMA FINALE	10
ALLEGATO A - ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.....	11



Art. 1 – IMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO

1.1 – L'iscrizione ai Corsi di Studio avviene sulla base dei titoli di studio stabiliti dalla legge. Ai sensi della legge 12 aprile 2022 n. 33 e dei decreti ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) e n. 933 del 2 agosto 2022 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario) è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore (Allegato A).

1.2 – Per preiscriversi ai Corsi di Studio presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ("di seguito denominata Università"), occorre presentare apposita domanda secondo le modalità di preiscrizione definite annualmente, rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

1.3 – L'ammissione ai Corsi di Studio è subordinata al superamento di una prova di ammissione. Le modalità di svolgimento della prova, i criteri di ammissione e gli adempimenti richiesti ai candidati all'iscrizione al corso sono definiti annualmente e pubblicati sul sito web dell'Ateneo. Gli studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità previste dalle disposizioni ministeriali in materia, che stabiliscono i criteri e le modalità di immatricolazione e di iscrizione ad anni successivi al primo nel rispetto degli accordi internazionali e delle convenzioni stipulate. I titoli di studio conseguiti in paesi non europei devono essere muniti di legalizzazione consolare e di Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane; inoltre tutti i documenti vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana.

1.4 – Agli studenti che, a seguito della prova di ammissione, sono ammessi al I anno del Corso di Laurea con un debito formativo relativo alle conoscenze linguistiche, saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi. Tali obblighi formativi saranno stabiliti dal Coordinatore del Corso di Laurea caso per caso con il supporto dei lettori di lingua inglese e saranno volti a colmare le lacune evidenziate nel corso della prova. L'assolvimento degli obblighi formativi sarà verificato secondo scadenze precise durante il primo semestre di corso, in modo tale da permettere al candidato di colmare le lacune entro l'inizio del secondo semestre di corso.

1.5 – Sono considerati uditori coloro che, pur non avendo i requisiti necessari, sono ammessi a frequentare uno o più insegnamenti attivati presso l'Università. L'ammissione in qualità di uditore è subordinata alla presentazione e all'accoglimento di apposita domanda. Al termine dell'attività didattica verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 2 – ISCRIZIONE DI STUDENTI IN POSSESSO DI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

2.1 – In merito all'iscrizione di studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero, si rimanda alle circolari ministeriali che stabiliscono i criteri e le modalità di iscrizione, abbreviazione di corso, riconoscimento dei titoli, nel rispetto degli accordi internazionali e delle convenzioni tra Paesi stipulate.

2.2 – Gli studenti in possesso di titoli conseguiti all'estero, che richiedano l'iscrizione a un corso di



studio per il quale è previsto il numero programmato, devono presentare apposita domanda secondo le modalità di preiscrizione annualmente definite, rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

2.3 – La domanda di preiscrizione al Corso di Laurea deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a. titolo di studio di scuola secondaria, tradotto in italiano e munito di legalizzazione consolare;
- b. dichiarazione della rappresentanza consolare italiana competente da cui risulti:
 - che il titolo di studio in possesso del candidato sia stato rilasciato da un'istituzione abilitata;
 - che il titolo di studio sia valido per l'accesso ai corsi universitari;
 - il voto ottenuto dal candidato nell'esame finale di scuola secondaria con l'indicazione del sistema di votazione.

2.4 – La domanda di preiscrizione a un Corso di Laurea Magistrale/Master deve essere corredata dal titolo di laurea conseguito presso un'università, tradotto, autenticato e munito di legalizzazione consolare, da cui risulti il numero di anni necessari per conseguire il titolo presentato e la votazione ottenuta dal candidato con l'indicazione del sistema di votazione.

2.5 – Gli studenti in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, che richiedano il riconoscimento totale o parziale dei crediti, dovranno presentare alla Commissione Didattica preposta la seguente documentazione tradotta in italiano e munita di legalizzazione consolare:

- a) l'originale del titolo di studio con l'indicazione degli insegnamenti seguiti, gli esami superati e i programmi relativi ai singoli insegnamenti.
- b) il modulo di richiesta riconoscimento/convalida esami (SSTU01) scaricabile [qui](#).

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata alla Segreteria di Ateneo (segreteria@unisg.it) entro e non oltre il 31 dicembre.

Art. 3 – ISCRIZIONE E RICONOSCIMENTO DI CREDITI IN PRESENZA DI ALTRO TITOLO ACCADEMICO O DI CONOSCENZE E ABILITÀ PROFESSIONALI CERTIFICATE

3.1 – Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente in possesso di un titolo accademico compete alla Commissione Didattica di Ateneo, previa valutazione degli studi compiuti, ed è reso noto in sede di Consiglio Accademico. A tal fine lo studente, oltre a ottemperare a quanto previsto nell'articolo 1, dovrà presentare alla Commissione Didattica preposta la seguente documentazione (tradotta in italiano e munita di legalizzazione consolare in caso di titolo estero):

- a) l'originale del titolo di studio con l'indicazione degli insegnamenti seguiti, gli esami superati e i programmi relativi ai singoli insegnamenti.
- b) il modulo di richiesta riconoscimento/convalida esami (SSTU01, scaricabile [qui](#)).

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata alla Segreteria di Ateneo (segreteria@unisg.it) entro e non oltre il 31 dicembre.

3.2 - In fase di iscrizione, ai sensi dell'art. 3 del DM 931/2024, la Commissione Didattica può riconoscere fino a un massimo di 48 CFU per i Corsi di Laurea e fino a un massimo di 24 CFU per i Corsi di Laurea



Magistrale, sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente, dandone atto in sede di Consiglio Accademico.

Art. 4 – TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRA UNIVERSITÀ

4.1 – Per ottenere il trasferimento da altro Ateneo italiano verso questa Università, lo studente deve presentare l'apposito foglio di congedo rilasciato dall'Ateneo di provenienza, nonché il numero dei CFU acquisiti con il superamento degli esami. Il Consiglio Accademico delibera sulla convalida della carriera pregressa e sul proseguimento della stessa. Ottenuta la valutazione positiva del Consiglio Accademico lo studente può procedere all'iscrizione.

4.2 – In caso di richiesta di trasferimento al primo anno, il richiedente è tenuto a sostenere la prova di ammissione al Corso di Laurea.

4.3 – Lo studente regolarmente iscritto a questa Università può trasferirsi ad altra università italiana, presentando apposito modulo di richiesta (SSTU09, scaricabile [qui](#)) presso la Segreteria Studenti, che provvederà a trasmettere il Foglio di congedo ed eventuale documentazione richiesta all'università dove lo studente intende proseguire gli studi.

4.4 – Qualora lo studente trasferito ritorni all'Università senza aver compiuto alcun nuovo atto di carriera, questi è reintegrato nella carriera precedentemente abbandonata. Lo studente che intenda ritornare presso l'Università nello stesso anno accademico del trasferimento è tenuto a presentare domanda alla Commissione Didattica, che deciderà se accogliere o meno la richiesta, attraverso apposita comunicazione indirizzata alla Segreteria di Ateneo (segreteria@unisg.it).

Art. 5 – INTERRUZIONE, SOSPENSIONE, RINUNCIA E DECANDENZA

5.1 – INTERRUZIONE

Lo studente può volontariamente interrompere gli studi presentando l'apposito modulo (SSTU02, scaricabile [qui](#)) alla Segreteria Studenti. Lo studente che interrompe gli studi, purché in regola con il pagamento della retta universitaria al momento dell'interruzione, non perde i crediti acquisiti, salvo diversa decisione motivata del Consiglio Accademico, al momento dell'eventuale ripresa degli studi.

L'interruzione di carriera è anche determinata dal mancato pagamento della retta universitaria.

In caso di interruzione di carriera, questa potrà essere riattivata previo riesame del Consiglio Accademico. Per riattivare la carriera interrotta, è necessario che lo studente regolarizzi la sua posizione amministrativa, versando la retta per l'anno in corso.

5.2 – SOSPENSIONE

Lo studente può beneficiare della sospensione temporanea della carriera accademica nei seguenti casi, attraverso la presentazione dell'apposito modulo (SSTU03, scaricabile [qui](#)) alla Segreteria Studenti:

- gravidanza/nascita/adozione figlio/a (debitamente documentata) per le studentesse
- nascita/adozione di ciascun figlio/a (debitamente documentata) per gli studenti che riconoscono



la paternità

- infermità gravi e prolungate (debitamente documentate).

La carriera dello studente sarà riattivata al termine del periodo di sospensione, previo parere del Consiglio Accademico.

Lo studente, attraverso la presentazione dell'apposito modulo alla Segreteria Studenti, può chiedere l'autorizzazione al Consiglio Accademico alla sospensione temporanea della carriera accademica per motivi di studio all'estero. La carriera dello studente sarà riattivata al termine del periodo di sospensione, previo parere del Consiglio Accademico.

5.3 – RINUNCIA

Lo studente può rinunciare agli studi. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'estinzione della carriera accademica, fatto salvo quanto già sostenuto. Per rinunciare agli studi lo studente dovrà presentare l'apposito modulo (STTU04, scaricabile [qui](#)) alla Segreteria Studenti.

5.4 – DECADENZA*

Lo studente decade dagli studi una volta decorsi dieci anni accademici consecutivi dall'anno accademico in cui è avvenuta l'iscrizione ad un esame, purché il relativo esito sia stato verbalizzato (anche senza voto, in quanto insufficiente, ritirato o assente). Detto termine non è interrotto né in caso di interruzione, né in caso di sospensione degli studi. Detto termine non si applica agli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito del solo esame di laurea.

*Il presente comma entra in vigore dal 18/05/2022

Art. 6 – RETTE ED ESENZIONI

6.1 – Annualmente, in data antecedente l'apertura dell'anno accademico, il Comitato Esecutivo delibera, previo parere del Consiglio Accademico, l'importo della retta dovuta per l'iscrizione ai corsi di studio attivati. La regolamentazione dettagliata delle modalità di pagamento è definita nelle Disposizioni di pagamento della retta in vigore nell'anno accademico di riferimento, pubblicate sul sito web di Ateneo.

6.2 - Lo studente è da considerarsi regolarmente iscritto all'Università solo ed esclusivamente a seguito del saldo dell'importo totale della retta universitaria dovuta.

6.3 – Per gli studenti iscritti è prevista una retta annuale suddivisa in rate. In caso di titolari di esonero totale o parziale assegnato dall'Università, gli importi oggetto di esonero verranno sottratti dall'importo della retta.

6.4 – Lo studente proveniente da altre Università versa comunque la retta di iscrizione al Corso di Studio dell'Ateneo, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti all'Università di provenienza.

6.5 – Lo studente non in regola con il pagamento della retta e, quindi non regolarmente iscritto, non può effettuare alcun atto di carriera (sostenere esami, partecipare ai viaggi didattici e a qualunque altra attività didattica che attribuisca crediti formativi), trasferirsi in altra sede o ottenere certificazioni al di fuori di quelle relative agli anni accademici in cui risultava in regola con i pagamenti.



6.6 – Lo studente assegnatario di esonero parziale, che non abbia provveduto al saldo della parte di retta non coperta da esonero, incorre nella revoca del diritto all'esonero ed è tenuto al pagamento dell'intero importo della retta.

6.7 – Eventuali deroghe alle date di scadenza fissate per il pagamento delle rate della retta vanno tassativamente richieste per iscritto all'Amministrazione di Ateneo (amministrazione@unisg.it), utilizzando il modulo disponibile sul portale di Ateneo (AMM, scaricabile [qui](#)), entro e non oltre la data di scadenza della rata della retta; in ogni caso, sono ammesse richieste di proroga per un termine massimo di 90 giorni dalla data di scadenza della rata della retta e comunque non oltre la data di inizio delle iscrizioni alla prima sessione di esami utile. Le richieste di proroga presentate secondo le modalità sopra esposte saranno valutate dalla Direzione Generale con suo parere inappellabile.

6.8 – L'eventuale mancata fruizione o frequenza da parte degli studenti, per qualsivoglia ragione non imputabile all'Ateneo, di attività didattiche o complementari alla didattica programmate nel calendario didattico, quali, a titolo esemplificativo, lezioni, viaggi didattici, degustazioni, conferenze o seminari, non impegna l'Ateneo alla corresponsione di alcun indennizzo.

6.9 – L'eventuale mancata fruizione da parte degli studenti, per qualsivoglia ragione non imputabile all'Ateneo, del servizio prestato dalla mensa universitaria non dà diritto agli studenti di ricevere alcuna forma di indennizzo.

Art. 7 - ESONERI

7.1 - Il Comitato Esecutivo, in data antecedente l'apertura dell'anno accademico, delibera, previo parere del Consiglio Accademico, le modalità per dare attuazione alla legge per il diritto allo studio, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento dell'esenzione dal pagamento della retta universitaria a favore degli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo.

Art. 8 – MANIFESTO DEGLI STUDI

8.1 – Il Manifesto degli studi, approvato annualmente dal Consiglio Accademico, definisce le attività formative del Corso di Studio. A ciascuna attività formativa sono attribuiti crediti formativi universitari (CFU).

Il piano di studi del Corso di Laurea è articolato in 180 CFU.

Il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale è articolato in 120 CFU.

Il piano di studi dei Master può essere articolato in 60 o 90 CFU.

Art. 9 – DISCIPLINA

9.1 – Allo studente che violi norme regolamentari o legislative o norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sia all'interno dell'Università che durante i viaggi didattici vengono

applicare sanzioni disciplinari; lo studente, pertanto, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. "doveri e obblighi dei lavoratori".

Le sanzioni sono comminate per atti compiuti nei locali dell'Università, in sede di viaggi didattici, nelle Case dello Studente o altrove se i fatti sono attinenti alla qualità di studente universitario.

9.2 - Agli studenti possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. esclusione temporanea da uno o più insegnamenti, da uno o più viaggi didattici e da altre attività didattiche;
- d. esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa;
- e. sospensione temporanea dalle attività didattiche dell'Università e dai servizi erogati a favore dello studente;
- f. espulsione dello studente.

Le sanzioni disciplinari comminate sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

Le sanzioni comminate non pregiudicano il diritto/dovere dell'Università di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

9.3 - L'autorità disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, che ha la facoltà di nominare una Commissione disciplinare, composta da almeno due docenti dell'Ateneo, dal Direttore Generale dell'Ateneo o un suo delegato e da almeno un rappresentante degli studenti.

Salvo quanto previsto per le fattispecie di cui ai successivi articoli 10 e 11, l'esame dei fatti avviene a seguito di comunicazioni scritte e/o verbali indirizzate alla Commissione stessa. La Commissione disciplinare contesta per iscritto gli addebiti allo studente, che può presentare le sue difese nei termini e secondo le modalità stabilite dalla Commissione stessa.

Art. 10 – FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

10.1 – Gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo sono studenti a tempo pieno, per i quali vige l'obbligo di frequenza delle lezioni, di tutte le attività accreditate e di tutte le attività designate come obbligatorie dal Rettore, fatto salvo le eccezioni previste per gli studenti iscritti a tempo parziale come da apposito regolamento.

10.2 - Per ogni singolo insegnamento del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale è ammessa, da parte di ciascuno studente, l'assenza dalle attività didattiche in aula per un numero di ore non superiore al 30% delle ore totali, previste dal Corso di Studio.

10.3 - Nel caso in cui uno studente superi la percentuale di assenza di cui al punto 10.2, i titolari degli insegnamenti per i quali tale soglia sia stata superata potranno assegnargli carichi didattici aggiuntivi. Allo studente, le cui assenze dalle attività didattiche previste nello stesso semestre siano uguali superiori al 40%, il Rettore, con proprio provvedimento, applica la sanzione dell'esclusione da un viaggio didattico territoriale. Eventuali richieste di giustificazione, collegate a situazioni di particolare gravità, dovranno



essere indirizzate tempestivamente al Coordinatore del Corso e verranno valutate dal Rettore insieme alla Commissione disciplinare.

10.4 - Per i Master è ammessa un'assenza dalle attività didattiche in aula previste dal piano di studi per un numero di ore non superiori al 20% delle ore totali. Le percentuali di assenza si applicano anche agli uditori, ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza.

10.5 - Per i Master, lo studente che ha totalizzato una percentuale di ore di assenza non giustificate dalle attività didattiche in aula superiore alla soglia di cui al punto 10.4, compresa tra il 21% e il 39%, verrà segnalato dalla Segreteria Didattica al Coordinatore del Master che, di concerto con il Rettore, determinerà la sanzione da applicare. Della sanzione si terrà conto in sede di valutazione finale per il conseguimento del titolo di Master. Allo studente, le cui assenze siano pari o superiori al 40% delle attività didattiche, non sarà conferito il titolo di Master. Eventuali richieste di giustificazione, collegate a situazioni di particolare gravità, dovranno essere rivolte tempestivamente al Coordinatore del Master e verranno valutate dal Rettore insieme alla commissione disciplinare

10.6 – L'orario delle lezioni viene pubblicato ogni anno nel calendario didattico. Gli studenti devono fare il loro ingresso nell'aula nella quale sono tenute le lezioni, rispettando l'orario di inizio previsto. Il rispetto da parte degli studenti degli orari di ingresso e uscita dalle lezioni è verificato dal software di rilevazione delle presenze, secondo termini e modalità comunicate agli studenti stessi.

Art. 11 – RILEVAZIONE DELLA PRESENZA ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE – UTILIZZO FRAUDOLENTO DI QUICK PRESENCES

11.1 – Ai sensi di quanto previsto all'art. 10 in merito all'obbligo di frequenza, gli studenti registrano la propria presenza alle attività didattiche, caricando sul software Quick Presences il codice PIN comunicato dal docente, a inizio della lezione.

11.2 – Lo studente che, assente dall'attività didattica, registri comunque sulla piattaforma Quick Presences il PIN comunicato dal docente nel corso della lezione, dichiara fraudolentemente la propria presenza.

11.3 – Allo studente che dichiari fraudolentemente la propria presenza alle attività didattiche, il Rettore, sentito il parere della Commissione Disciplinare, con proprio provvedimento, applica le seguenti sanzioni:

- a. alla prima dichiarazione fraudolenta: esclusione dello studente da un viaggio didattico territoriale;
- b. alla seconda dichiarazione fraudolenta: sospensione dello studente da tutte le attività didattiche per la durata di 3 mesi, decorrenti dalla rilevazione della stessa;
- c. alla terza dichiarazione fraudolenta: espulsione dello studente dal Corso di Studio.

Art. 12 - DIVIETO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

12.1 - È fatto divieto agli studenti di utilizzare, durante le lezioni, i laboratori, le esercitazioni, i seminari e ogni altra attività didattica in presenza, dispositivi elettronici personali (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, smartwatch, tablet, notebook e auricolari) non espressamente autorizzati dal docente o dai responsabili dell'attività didattica.

12.2 - L'uso di tali dispositivi è consentito esclusivamente per fini didattici e previa autorizzazione esplicita del docente, che potrà indicare le condizioni, i limiti e le modalità di utilizzo coerenti con gli obiettivi formativi dell'attività.

12.3 - Eventuali violazioni del divieto di cui al presente articolo potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari di cui all'art. 9 – Disciplina - del presente Regolamento.

12.4 - È fatta salva la possibilità di utilizzo di dispositivi elettronici per gli studenti che abbiano ottenuto autorizzazione specifica nell'ambito di piani personalizzati o misure compensative previste per esigenze certificate (disabilità, DSA, BES).

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

13.1 – Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del D.LGS. 196/2003 e s.m.i., i dati personali trattati dall'università degli Studi di Scienze Gastronomiche (di seguito “Università”), in qualità di Titolare del Trattamento, sono raccolti presso l'interessato e trattati nel rispetto della normativa vigente, dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati.

13.2 – I dati sono trattati per finalità istituzionali dell'università e dell'associazione Amici dell'università, in particolare per:

- Gestione di attività didattiche, amministrative, organizzative e di supporto;
- Adempimenti precontrattuali e contrattuali;
- Gestione dei servizi rivolti agli studenti (es. Job placement, borse, viaggi studio);
- Comunicazioni istituzionali via email o altri mezzi telematici;
- Adempimenti di legge e normativi.

Il trattamento avviene con modalità manuali, informatiche e telematiche, mediante misure di sicurezza adeguate. In taluni casi il conferimento dei dati è obbligatorio: il rifiuto può impedire l'instaurazione o il proseguimento del rapporto.

13.3 – I dati sono trattati secondo i criteri di liceità, correttezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e nel rispetto delle finalità istituzionali. L'università adotta misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al rischio.

13.4 – I dati possono essere comunicati a:

- Fornitori di servizi e consulenti;
- Enti pubblici e privati per adempimenti normativi o convenzioni;
- Enti fondatori, partner accademici e associazioni collegate;
- Altri soggetti nei limiti delle finalità dichiarate.



I dati non verranno trasferiti extra-UE salvo necessità e con adeguate garanzie, come nei viaggi didattici. I diritti dell'interessato (artt. 15-22 GDPR) possono essere esercitati scrivendo a privacy@unisg.it.

13.5 – Il Titolare è l'Università – Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Pollenzo – 12042 Bra (CN). Data Protection Officer (DPO): Spaziottantotto s.r.l., Ing. Massimiliano Bonsignori – dpo@unisg.it.

Art. 14 – UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO

14.1 – L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche dell'università deve avvenire in conformità alla normativa vigente, al regolamento interno approvato nell'ottobre 2023, nonché ai principi di riservatezza, sicurezza e correttezza dei trattamenti dei dati personali.

14.2 – L'accesso ai sistemi informativi è consentito esclusivamente mediante autenticazione individuale (*username* e *password*). L'utente è tenuto a:

- Custodire con cura le proprie credenziali;
- Evitare la condivisione con terzi;
- Cambiare la password periodicamente;
- Utilizzare, ove disponibile, sistemi di autenticazione a più fattori.

14.3 – Internet è da utilizzarsi per finalità istituzionali e di ricerca, nel rispetto della legge. È vietato l'uso per attività illecite (es. Download illegali, accesso a contenuti non consoni). I *log* di navigazione sono conservati per un massimo di 6 giorni per motivi di sicurezza.

14.4 – La posta elettronica è uno strumento di lavoro: è vietato inviare o memorizzare contenuti discriminatori o illeciti. Tutte le caselle sono oggetto di *backup* automatico, e l'utente è responsabile per la gestione dei propri messaggi.

14.5 – Le liste di distribuzione (*alias*) sono strumenti istituzionali. Non possono essere usate per inviare comunicazioni private. Non è consentita la rimozione dall'*alias* o la cancellazione della casella istituzionale finché la carriera è attiva.

14.6 – Al termine della carriera accademica, l'*account* e la casella mail vengono disattivati automaticamente senza ulteriori comunicazioni.

14.7 – Qualora si effettuino trattamenti personali di dati tramite strumenti universitari (es. Email, bacheche), l'utente è unico responsabile del rispetto della normativa privacy. L'Università non è titolare di questi trattamenti.

Art. 15 – NORMA FINALE

15.1 – Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.



ALLEGATO A - ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

L'iscrizione contemporanea può essere effettuata presso uno stesso Ateneo o presso Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, anche esteri, a condizione che si scelgano:

- due corsi di laurea triennali, magistrali o a ciclo unico che appartengono a classi di laurea/laurea magistrale diverse e che si differenzino per almeno due terzi delle attività formative, con riferimento ai settori scientifico disciplinari delle attività di base, caratterizzanti e affini per quanto riguarda i corsi di laurea/laurea magistrale e con riferimento ai settori scientifico disciplinari per quanto riguarda gli altri corsi;
- un corso di laurea e uno di laurea magistrale;
- un corso di laurea, triennale o magistrale e uno di dottorato di ricerca;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di master;
- un corso di laurea, triennale o magistrale, e uno di specializzazione non medica;
- due corsi di master, purché non si tratti dello stesso master anche presso due università;
- un corso di master e uno di specializzazione;
- un corso di dottorato di ricerca e uno di specializzazione.

Resta fermo l'obbligo del possesso dei **titoli di studio** richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti di Ateneo per l'iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio.

Gli studenti iscritti nella posizione di fuori corso non possono iscriversi ad un secondo corso di studio.

Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la **frequenza obbligatoria**, a meno che l'obbligo di frequenza non riguardi solo attività di laboratorio e di tirocinio.

L'iscrizione contemporanea a due corsi con **accesso a numero programmato a livello nazionale** sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale, come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 33.

Non è consentita la doppia iscrizione contemporanea a:

due corsi di dottorato di ricerca;

un corso di dottorato di ricerca e uno di master;

due corsi di specializzazione.

Norme sul diritto allo studio

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.

Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Per gli studenti beneficiari della borsa di studio, è previsto l'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti.



Doppia iscrizione

Dall'anno accademico 2022/23 è possibile iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore all'interno dello stesso Ateneo oppure appartenenti ad atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, anche esteri secondo le modalità riportate di seguito.

Per quali corsi è possibile fare una doppia iscrizione

a due diversi corsi di laurea e/o di laurea magistrale, a condizione che i corsi di laurea, triennale o magistrale, appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, non siano a frequenza obbligatoria e si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, previa valutazione del piano degli studi

a un corso di laurea, triennale o magistrale, e a un master oppure dottorato di ricerca oppure corso di specializzazione non medica, a condizione che i corsi di laurea, triennale o magistrale, non siano a frequenza obbligatoria

a due corsi di master, a condizione che uno non sia a frequenza obbligatoria

a un corso di master e a un corso di specializzazione, a condizione che il corso di master non sia a frequenza obbligatoria

a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione (la contemporanea iscrizione ad un dottorato di ricerca e una scuola di specializzazione di area medica, così come previsto dal D.M. 226/2021, è stata disciplinata nel Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca precedentemente richiamato)

Come iscriversi a due corsi

Lo studente dovrà inviare il *modulo di richiesta doppia iscrizione* (SSTU06) scaricabile [qui](#) all'indirizzo mail segreteria@unisg.it al fine di consentire all'apposita Commissione la valutazione del possesso dei requisiti e della compatibilità fra i corsi scelti.

In seguito a questa verifica, verranno fornite allo studente tutte le informazioni relative alle procedure da seguire.

Limitazioni

Se intendi iscriverti a due corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, questi **non devono appartenere alla stessa classe di laurea e devono differenziarsi per almeno i due terzi delle attività formative**.

Se desideri effettuare la doppia iscrizione a due diversi corsi di studio devi prima **verificare di essere in possesso per ciascuno dei corsi dei titoli di studio e dei requisiti d'accesso** richiesti dalla normativa nazionale e dai regolamenti didattici, di ateneo e dei singoli corsi di studio.

Nel caso in cui uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, puoi iscriverti solo a un secondo corso di studio che **non presenti obblighi di frequenza** per attività diverse dalle attività di laboratorio e di tirocinio.

Se i due corsi sono **a numero programmato** devi essere collocato/a in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi.

I Master Universitari e le Scuole di Specializzazione non mediche sono corsi a frequenza obbligatoria.



I Corsi di Dottorato sono corsi a tempo pieno ed esclusivo, le Scuole di Specializzazione di area medica richiedono un impegno di almeno 38 ore settimanali. La frequenza di un corso di Master, Dottorato o Scuola di Specializzazione è pertanto compatibile con un corso a frequenza non obbligatoria.

Contributi e diritto allo studio

I benefici per il diritto allo studio sono previsti per una sola iscrizione.

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi individua una delle seguenti iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici del diritto allo studio.

Lo studente già iscritto non può individuare la seconda iscrizione per accedere ai benefici del diritto allo studio.